

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
SCOLASTICA GERMANICA
DI ROMA**

Il presente statuto è stato deliberato il 10 maggio 1990 nell'assemblea dei soci. Il 14 agosto 1990 è stato approvato dal Ministero degli Esteri della Repubblica Federale di Germania (decreto 612-621-E165/15 del 14.8.90 per l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma). Tale approvazione è stata resa nota al consiglio di amministrazione nella sua seduta del 17 settembre 1990. In base all'art. 26 (1) il presente statuto entra quindi in vigore il 1° ottobre 1990.

MODIFICHE ALLO STATUTO

Dopo la delibera dello statuto nell'Assemblea dei Soci del 10 maggio 1990, approvato dal Ministero degli Esteri della Repubblica Federale di Germania in data 14-8-1990, sono state apportate le seguenti modifiche:

1. Nell'assemblea del 23.2.95 l'articolo 21 è stato così integrato:

"La volontaria collaborazione o partecipazione di qualsiasi natura e durata da parte di genitori che esercitano in tale maniera i diritti loro concessi di cui al primo comma del presente articolo 21, riveste sempre ed esclusivamente carattere onorario e non retribuito.

Essa non potrà mai costituire alcun rapporto contrattuale di lavoro di qualsiasi natura con la Scuola Germanica di Roma."

2. Nell'assemblea del 29.2.96 l'articolo 3 è stato integrato dal seguente comma 6:

"Con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere, a domanda, ammessi a far parte dell'Associazione, in qualità di soci coadiutori, persone fisiche diverse da quelle di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo che svolgano attività rilevante per il funzionamento della scuola e che non abbiano con la stessa alcun rapporto di dipendenza. Il socio nominato ai sensi del presente comma non può avere alcun rapporto di lavoro subordinato con la scuola. Il Consiglio di Amministrazione può, in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, su proposta del presidente, deliberare la cessazione della qualità di socio della persona ammessa a far parte dell'Associazione ai sensi del presente comma; tale delibera ha efficacia immediata."

Il comma 6 del presente statuto diventa automaticamente il comma 7.

3. Nell'assemblea del 25.2.1999 l'articolo 21 è stato ancora modificato come segue:

"Il Consiglio di Amministrazione assicura ad insegnanti, genitori ed allievi un'adeguata collaborazione e partecipazione alla vita scolastica, secondo la normativa in vigore nella scuola.

Comma 1. In rappresentanza degli interessi dei genitori nei confronti della direzione scolastica e del gestore della scuola esiste un Consiglio dei Genitori. Ad esso compete tutelare e curare gli interessi e la responsabilità dei genitori rispetto ai compiti educativi, dare ai genitori opportunità di informazione e di espressione, deliberare le iniziative e le proposte dei genitori e portarle alla scuola, collaborare al miglioramento delle condizioni scolastiche interne ed esterne. Esso viene consigliato e appoggiato dalla scuola e dal gestore della scuola.

Comma 2. Il Consiglio dei Genitori ha, in particolare, i seguenti compiti:

- favorire la comprensione dei genitori/tutori per le questioni della vita scolastica e dell'organizzazione didattica come pure del dibattito educativo;*
- collaborare ai provvedimenti nell'ambito della protezione dei giovani, della cura della salute e dell'organizzazione del tempo libero nella misura in cui essi riguardino la vita della scuola;*
- consigliare nei provvedimenti che producano ampliamenti o restringimenti della scuola o importanti modifiche della sua attività didattica, ivi compresi variazioni del tipo di scuola, introduzione di sperimentazioni, smembramento della scuola, fusione con altre scuole.*

Comma 3. Il Consiglio dei Genitori si dà un proprio Regolamento interno.

Comma 4. Per favorire la collaborazione tra i genitori da un lato e la direzione scolastica, il gestore della scuola, gli insegnanti e gli studenti dall'altro, viene garantita ai genitori, di regola per il tramite dei loro rappresentanti nel Consiglio dei Genitori, un'adeguata rappresentanza nei diversi organismi scolastici.

Comma 5. La volontaria collaborazione o partecipazione di qualsiasi natura e durata da parte dei genitori che esercitano in tale maniera i diritti loro concessi di cui al presente articolo, riveste sempre ed esclusivamente carattere onorario e non retribuito. Essa non potrà mai costituire alcun rapporto contrattuale di lavoro di qualsiasi natura con la Scuola Germanica di Roma."

Traduzione

PARTE 1 - Nome, sede e finalità dell'Associazione

§ 1 Nome e sede dell'Associazione e della Scuola

§ 2 Scopo e finalità

PARTE 2 - Appartenenza all'Associazione

§ 3 Soci

§ 4 Cessazione della qualità di socio

§ 5 Esclusione

PARTE 3 - Assemblea dei soci

§ 6 Calendario delle riunioni

§ 7 Convocazione

§ 8 Numero legale

§ 9 Compiti dell'assemblea dei soci

§ 10 Votazioni

§ 11 Verbale

PARTE 4 - Consiglio di amministrazione dell'Associazione

§ 12 Membri

§ 13 Durata della carica e successione

§ 14 Partecipanti alle sedute

§ 15 Incarichi e regolamento interno

§ 16 Deliberazioni

§ 17 Convocazione delle sedute

§ 18 Competenze del consiglio di amministrazione

§ 19 Sottoscrizione di atti

PARTE 5 - *Altre disposizioni*

- §20 Diritti e doveri del preside della Scuola
- §21 Collaborazione di insegnanti, genitori e allievi
- §22 Revisione dei conti
- §23 Vincoli particolari dell'Associazione scolastica e della Scuola
- §24 Modifica dello statuto
- §25 Scioglimento dell'Associazione Scolastica Germanica
- §26 Disposizioni transitorie

PARTE 1: NOME, SEDE E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

§ 1

Nome e sede dell'Associazione e della Scuola

Il nome dell'Associazione è: «Deutscher Schulverein Rom» (Associazione Scolastica Germanica di Roma). La sua sede è a Roma (00165), Via Aurelia Antica 397-403, Italia.

§ 2

Scopo e finalità

COMMA 1 - Scopo dell'Associazione è la prosecuzione e la gestione della Scuola Germanica di Roma, come scuola dell'incontro, comprensiva di asilo, destinata, in particolare, ad alunni di lingua tedesca ed italiana.

COMMA 2 - La Scuola Germanica di Roma è una scuola cristiana, fondata sulla pari dignità delle due confessioni cristiane e sull'eguale rispetto delle altre religioni ed ideologie. La religione evangelica e quella cattolica costituiscono ordinaria materia d'insegnamento per gli allievi della rispettiva confessione.

COMMA 3 - Gli obiettivi formativi perseguiti dalla Scuola, i titoli di studio da essa rilasciati ed i programmi nella stessa svolti sono, in linea di principio, tedeschi. La lingua d'insegnamento è il tedesco. Eccezioni a questi principi sono previste, in applicazione dell'accordo italo-tedesco sul riconoscimento delle scuole tedesche in Italia, conformemente alla legge n. 181 del 19.5.1975 (G.U. dell'11.6.1975, n. 151).

COMMA 4 - Come sede dell'incontro italo-tedesco, la Scuola si prefigge di trasmettere agli allievi la conoscenza della lingua e della cultura tedesca ed italiana, di promuovere la reciproca comprensione e di curare, attraverso attività extra-scolastiche, lo scambio umano e culturale con l'ambiente italiano, anche in esecuzione dell'accordo culturale in vigore tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania.

COMMA 5 - Nel quadro di queste finalità, la Scuola è aperta anche ad alunni in possesso di cittadinanza diversa da quella tedesca, italiana o austriaca, purché essi siano in condizione di seguire le lezioni e purché la capacità della Scuola lo consenta.

COMMA 6 - La struttura della Scuola e la sua organizzazione didattica si ispirano a questi obiettivi. Esse vengono definite, nei dettagli, di concerto con il Ministero degli Esteri tedesco, con la collaborazione dell'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania o del suo delegato.

PARTE 2: APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE

§ 3

Soci

COMMA 1 - Il padre o la madre dell'alunno ha diritto di essere socio dell'Associazione. In luogo di uno dei genitori, possono essere ammessi a far parte dell'Associazione anche coloro che, ad altro titolo, siano responsabili dell'educazione dell'alunno o ai quali l'alunno stesso sia stato affidato. Al momento dell'iscrizione dei figli alla Scuola, tutti i genitori ricevono, dalla segreteria, il modulo da usare per la domanda d'ammissione ed un esemplare dello statuto.

COMMA 2 - Le domande di ammissione debbono essere redatte per iscritto ed indirizzate, dagli aventi diritto, al consiglio di amministrazione. In caso di doppia o plurima cittadinanza, in esse i richiedenti sono tenuti ad indicare quale cittadinanza debba valere ai fini dell'iscrizione all'Associazione.

Il consiglio di amministrazione esamina le domande nella seduta successiva alla loro presentazione e delibera l'ammissione con effetto immediato.

COMMA 3 - Con delibera del consiglio di amministrazione, anche persone giuridiche possono essere, a domanda, ammesse a far parte dell'Associazione, in qualità di soci sostenitori. Esse sono titolari del solo elettorato attivo e partecipano alle sedute dell'assemblea a mezzo di un rappresentante.

COMMA 4 - Con delibera del consiglio di amministrazione, possono essere, a domanda, ammessi a far parte dell'Associazione, in qualità di soci sostenitori, il padre o la madre degli ex-alunni, nonché gli stessi ex-alunni.

COMMA 5 - Personalità che si siano rese particolarmente benemerite nei confronti della Scuola o della lingua tedesca, ovvero nel campo delle relazioni culturali tra la Repubblica Federale di Germania e l'Italia, possono essere cooptate nell'Associazione, in qualità di soci onorari. La delibera è adottata dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione.

COMMA 6 - I soci di cui ai commi 1, 3 e 4 sono tenuti a corrispondere una quota associativa, il cui ammontare viene annualmente stabilito dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Il gettito delle quote associative è anche utilizzato per alimentare un fondo di solidarietà, cui attingere per la concessione di riduzioni delle rette scolastiche, borse di studio, etc.

§ 4

Cessazione della qualità di socio

COMMA 1 - L'appartenenza all'Associazione scolastica cessa quando l'allievo lascia la Scuola; cessa, altresì, per morte, per dimissioni o per esclusione del socio.

COMMA 2 - Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al consiglio di amministrazione.

§ 5

Esclusione

COMMA 1 - Il consiglio di amministrazione può escludere dall'Associazione i soci che, con il loro comportamento, danneggino la buona reputazione o gli interessi dell'Associazione. Prima della decisione deve essere data all'interessato la possibilità di far conoscere le proprie ragioni. La decisione è adottata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti e viene comunicata all'interessato unitamente alla motivazione.

COMMA 2 - Contro tale decisione l'interessato può proporre ricorso all'assemblea dei soci entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. L'assemblea decide in via definitiva.

COMMA 3 - In caso di mancato pagamento della retta scolastica o delle quote associative, il consiglio di amministrazione, dopo l'invito al pagamento, decide l'eventuale esclusione del socio in via definitiva. Avverso tali decisioni è escluso il ricorso all'assemblea.

PARTE 3: ASSEMBLEA DEI SOCI

§ 6

Calendario delle riunioni

COMMA 1 - La riunione annuale dell'assemblea dei soci deve aver luogo entro la fine del mese di febbraio di ogni anno.

COMMA 2 - Altre riunioni vengono convocate, su iniziativa del consiglio di amministrazione, o nei casi previsti dal § 5, comma 2; § 7, comma 4; § 13, comma 4 e dal § 22, comma 3 e comma 4. Durante le vacanze scolastiche l'assemblea non può riunirsi.

§ 7

Convocazione

COMMA 1 - Le riunioni dell'assemblea vengono convocate per lettera dal presidente del consiglio di amministrazione, che le presiede. In caso di impedimento del presidente, l'assemblea è presieduta dal vicepresidente, e, in caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal tesoriere.

COMMA 2 - Tra il giorno della convocazione e quello della riunione deve intercorrere un periodo di almeno 3 settimane. L'invito deve indicare il luogo e la data della riunione, l'ordine del giorno previsto, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione.

COMMA 3 - Le proposte di integrazione dell'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto al consiglio di amministrazione almeno 10 giorni prima della riunione e devono essere sottoscritte da almeno 10 soci. Sulle proposte presentate successivamente decide l'assemblea a maggioranza di 2/3 dei presenti.

COMMA 4 - Su richiesta dei due revisori dei conti o di 1/10 dei soci, il presidente del consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea entro 14 giorni. Tra la data della convocazione e quella dell'assemblea devono intercorrere non meno di 3 e non più di 6 settimane. Qualora l'obbligo di convocare l'assemblea non venga adempiuto nel prescritto termine di 14 giorni, l'assemblea può essere convocata dai due revisori dei conti o da 1/10 dei soci.

§ 8

Numero legale

COMMA 1 - Le sedute dell'assemblea sono valide se è presente almeno 1/8 dei soci. Il diritto di voto va esercitato direttamente, tranne che nei casi previsti dal § 12, comma 5.

COMMA 2 - L'assemblea si riunisce in seconda convocazione entro 14 giorni dalla data della prima convocazione. La riunione in seconda convocazione può aver luogo anche nello stesso giorno previsto per la prima convocazione, non prima di mezz'ora dall'apertura della seduta. In seconda convocazione, la seduta è valida, indipendentemente dal numero dei presenti.

§ 9

Compiti dell'assemblea dei soci

COMMA 1 - Approvazione del verbale dell'ultima riunione dell'assemblea dei soci.

COMMA 2 - Presa d'atto della relazione del presidente sull'attività svolta dal consiglio di amministrazione.

COMMA 3 - Presa d'atto della relazione del preside della Scuola.

COMMA 4 - Presa d'atto della relazione dei revisori dei conti sul rendiconto presentato dal consiglio di amministrazione. L'anno finanziario inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

La chiusura di cassa e la relazione dei revisori dei conti possono essere prese in visione da tutti i soci presso l'amministrazione della Scuola, a partire dal giorno della convocazione dell'assemblea dei soci.

COMMA 5 - Presa d'atto della relazione del consiglio di amministrazione sulla situazione del bilancio provvisorio dell'anno scolastico in corso e sui programmi relativi al successivo anno finanziario.

COMMA 6 - Approvazione dell'operato del consiglio di amministrazione.

COMMA 7 - Approvazione delle proposte formulate dal consiglio di amministrazione in base al § 3, comma 5.

COMMA 8 - Decisione dei ricorsi contro i provvedimenti di esclusione dei soci.

COMMA 9 - Copertura, mediante elezione, dei seggi del consiglio di amministrazione e resi vacanti.

COMMA 10 - Elezione dei revisori dei conti.

§ 10

Votazioni

COMMA 1 - Se non è stabilito altrimenti, le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Le astensioni non vengono computate. In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente.

COMMA 2 - L'elezione dei membri del consiglio di amministrazione avviene a scrutinio segreto. L'elezione dei revisori dei conti e la nomina di soci onorari possono aver luogo per acclamazione. La decisione dei ricorsi contro i provvedimenti di esclusione dei soci è adottata a scrutinio segreto. In caso di parità di voti, il ricorso si intende respinto.

COMMA 3 - Le modifiche dello statuto sono deliberate dall'assemblea a maggioranza di 3/4 dei soci presenti. Le proposte di modifica dello statuto devono essere trasmesse, nel loro tenore letterale, ai soci, all'atto della convocazione dell'assemblea.

§ 11

Verbale

COMMA 1 - Delle riunioni dell'assemblea è redatto un sintetico verbale in lingua tedesca, sottoscritto dal presidente e dal segretario, che viene esposto nella segreteria della Scuola. Tale verbale viene, inoltre, tradotto in italiano.

COMMA 2 - Il presidente del consiglio di amministrazione dispone la spedizione di una copia del verbale e della traduzione a tutti i soci, all'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania ed al preside, entro 8 settimane. Le proposte di modifica del verbale vanno messe agli atti dal presidente e sono sottoposte all'assemblea dei soci, nella seduta successiva.

PARTE 4: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE SCOLASTICA

§ 12

Membri

COMMA 1 - Il consiglio di amministrazione si compone di 15 membri.

COMMA 2 - Membri di diritto del consiglio sono:

a) il titolare dell'ufficio pastorale della comunità parrocchiale evangelica-luterana a Roma;

b) il rettore in carica della Chiesa cattolica nazionale tedesca S. Maria dell'Anima a Roma.

COMMA 3 - I rimanenti 13 membri vengono eletti dall'assemblea dei soci tra i membri dell'Associazione. 8 di loro devono avere la cittadinanza tedesca, 3 la cittadinanza italiana e 2 la cittadinanza austriaca.

Dei 13 membri elettivi almeno 8 devono essere genitori o farne le veci ai sensi del § 3 comma 1.

COMMA 4 - Soltanto i soci dell'Associazione scolastica sono eleggibili. Non sono eleggibili gli insegnanti e gli impiegati della Scuola né i loro coniugi.

Nessuno può essere contemporaneamente membro del consiglio di amministrazione e del consiglio dei genitori.

COMMA 5 - Tutti i soci dell'Associazione Scolastica Germanica sono titolari dell'elettorato attivo. Essi esercitano il loro diritto di voto direttamente. I soci di cui al § 3 comma 1 ed i genitori di ex alunni (§ 3 comma 4) possono esercitare il loro diritto di voto tramite il coniuge. Dall'elettorato attivo sono esclusi gli insegnanti e gli impiegati della Scuola. In materia di elezione e revoca del consiglio di amministrazione nonché in sede di approvazione dell'operato dello stesso, essi non possono neppure essere delegati ad esercitare il diritto di voto per conto del coniuge.

COMMA 6 - Ogni elettore ha tanti voti quanti sono i seggi da coprire.

COMMA 7 - Il voto è segreto ed è espresso mediante schede, sulle quali gli elettori indicano in modo inequivoco i candidati prescelti. Sono invalide le schede che contengono un numero di preferenze superiore a quelle complessivamente attribuibili dall'elettore. Sono, del pari, invalide le schede nelle quali le preferenze espresse in relazione alle singole categorie di eleggibili di cui al terzo comma superino il numero a tali categorie rispettivamente riservato.

COMMA 8 - Le candidature, sottoscritte da 5 soci, possono essere presentate al consiglio di amministrazione anche nel corso della seduta, non più tardi dell'inizio delle operazioni elettorali. Alla candidatura deve allegarsi una dichiarazione con la quale il candidato manifesta la propria disponibilità ad accettare, ove eletto, la carica.

COMMA 9 - Prima dell'inizio delle votazioni, l'assemblea elegge, per alzata di mano ed a maggioranza relativa, la commissione elettorale, composta di un presidente e di due scrutatori, scelti tra i soci presenti alla riunione. La commissione elettorale garantisce il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

COMMA 10 - Concluse le votazioni, la commissione elettorale accerta senza indugio il risultato delle elezioni. Essa accerta:

- a) il numero degli aventi diritto di voto
- b) il numero dei votanti
- c) il numero delle schede valide e di quelle invalide
- d) il numero dei voti validi e di quelli invalidi
- e) il numero dei voti validi riportati dai singoli candidati.

COMMA 11 - Conclusi tali accertamenti, i risultati elettorali sono proclamati dal presidente della commissione elettorale. In caso di parità, si procede immediatamente a votazione di ballottaggio. Se anche la votazione di ballottaggio si conclude con un risultato di parità, è proclamato eletto il candidato più anziano di età. In caso di mancata copertura di tutti i seggi disponibili, si procede a nuova votazione per i seggi rimasti vacanti.

§ 13

Durata della carica e successione

COMMA 1 - I membri del consiglio di amministrazione durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

COMMA 2 - Qualora un membro del consiglio di amministrazione si dimetta prima della scadenza, il consiglio di amministrazione può sostituirlo tramite cooptazione. I membri cooptati durano in carica sino alla successiva assemblea dei soci.

COMMA 3 - Ogni anno, in occasione dell'assemblea ordinaria dei soci, si dimettono dal consiglio di amministrazione tre membri eletti. Se non si liberano dei posti per altri motivi, cessano dalla carica i tre membri che l'hanno ricoperta più a lungo. Nel caso di uguale durata, cessano dalla carica i più anziani d'età. Da tale turno è escluso il tesoriere.

COMMA 4 - La nomina a membro del consiglio di amministrazione è revocabile, per gravi motivi, dall'assemblea dei soci. La proposta di revoca deve essere presentata in forma scritta al consiglio di amministrazione. Essa deve essere motivata e firmata da almeno 1/10 dei soci. Il consiglio di amministrazione esamina la proposta nella seduta successiva e convoca l'assemblea dei soci, con l'osservanza del § 7 comma 4.

§ 14

Partecipanti alle sedute del consiglio di amministrazione

COMMA 1 - A tutte le sedute del consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, l'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania o il suo delegato.

COMMA 2 - A tutte le sedute partecipano inoltre, con voto consultivo, il preside e il direttore amministrativo della Scuola, salvo che per le discussioni che riguardino la loro persona.

COMMA 3 - Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipano inoltre, con voto consultivo: un rappresentante del consiglio dei genitori e un rappresentante del collegio degli insegnanti, i quali, con delibera del consiglio di amministrazione, possono essere esclusi da determinati punti dell'ordine del giorno, qualora ciò sia richiesto dalla natura della discussione o della decisione da adottare.

COMMA 4 - Con delibera del consiglio di amministrazione anche altri soggetti possono essere ammessi, con voto consultivo, alle sedute o alla trattazione di singoli punti all'ordine del giorno.

§ 15

Incarichi e regolamento interno

COMMA 1 - Il consiglio di amministrazione distribuisce discrezionalmente le incombenze tra i suoi membri ed elegge tra essi il presidente, il tesoriere, il segretario ed i rispettivi vice.

Il presidente deve essere cittadino tedesco.

COMMA 2 - Il consiglio di amministrazione adotta il proprio regolamento interno.

§ 16

Deliberazioni

COMMA 1 - Il consiglio di amministrazione delibera con la maggioranza dei voti dei membri presenti. In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente.

COMMA 2 - Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 8 componenti.

COMMA 3 - Se, per effetto di dimissioni dei suoi componenti, il consiglio di amministrazione non è più in grado di funzionare, le sue competenze sono esercitate — fino a quando non ne venga ripristinata la funzionalità — dall'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania o da un suo incaricato.

§ 17

Convocazione delle sedute

Il presidente dirama le convocazioni almeno una settimana prima della seduta. Se 2 membri del consiglio di amministrazione, l'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, il suo incaricato oppure il preside della Scuola lo richiedono, il presidente convoca una seduta entro una settimana.

§ 18

Competenze del consiglio di amministrazione

COMMA 1 - Il consiglio di amministrazione esercita tutte le funzioni dell'Associazione, ad eccezione di quelle riservate all'assemblea dei soci, ed esegue le deliberazioni da questa adottate.

COMMA 2 - In particolare, spetta al consiglio di amministrazione:

- a) il potere di assumere e licenziare il preside della Scuola, che deve essere cittadino tedesco, nonché quello di prorogare l'incarico;
- b) il potere di assumere e licenziare gli impiegati e gli insegnanti della Scuola e di adottare provvedimenti di proroga degli incarichi a tempo determinato; tale potere è esercitato in collaborazione con il preside, conformemente a quanto stabilito nel suo regolamento di servizio;
- c) la rappresentanza legale dell'Associazione e la sottoscrizione di impegni di ogni tipo, purché non abbiano ad oggetto i beni mobili ed immobili acquistati con mezzi della Repubblica Federale di Germania;
- d) la decisione sulle domande di riduzione della retta scolastica;
- e) la convocazione dell'assemblea dei soci e la fissazione dell'ordine del giorno;
- f) l'emanazione delle ordinanze della Scuola proposte dal preside.

COMMA 3 - Le questioni che possono ripercuotersi sulla natura e sull'entità del finanziamento tedesco vengono trattate dal consiglio di amministrazione di concerto con l'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania o con il suo incaricato.

COMMA 4 - Le deliberazioni in materia di organizzazione della Scuola sono adottate dal consiglio di amministrazione di concerto con il preside della Scuola, le cui competenze in ambito pedagogico ed amministrativo sono stabilite dal regolamento di servizio.

§ 19

Sottoscrizione di atti

COMMA 1 - La sottoscrizione di atti per conto dell'Associazione scolastica avviene congiuntamente ad opera del presidente e del vicepresidente. In caso di impedimento di uno di loro, la seconda firma è apposta da un altro membro del consiglio di amministrazione.

COMMA 2 - Sono trasmessi, per conoscenza, al preside gli atti rilevanti ai fini dell'esercizio delle sue funzioni.

PARTE 5: ALTRE DISPOSIZIONI

§ 20

Diritti e doveri del preside della Scuola

I diritti e doveri del preside, per quanto, in particolare, concerne la sua partecipazione alle decisioni del consiglio di amministrazione in materia di personale, sono stabiliti nel suo contratto di lavoro, nel regolamento scolastico e nel regolamento delle riunioni del consiglio dei professori.

§ 21

Collaborazione di insegnanti, genitori ed allievi

Il consiglio di amministrazione assicura ad insegnanti, genitori ed allievi un'adeguata collaborazione e partecipazione alla vita scolastica, secondo la normativa in vigore nella Scuola.

§ 22

Verifica dei conti

COMMA 1 - L'assemblea dei soci elegge due revisori dei conti, che sono tenuti a vigilare sull'intera amministrazione del patrimonio, con particolare riferimento alla gestione della cassa ed al rispetto del bilancio. Essi devono esaminare il bilancio consuntivo dopo la sua predisposizione e riferirne alla successiva assemblea dei soci.

COMMA 2 - I revisori dei conti sono eletti per il successivo anno finanziario e sono rieleggibili.

COMMA 3 - Qualora un revisore dei conti si dimetta prima della scadenza del suo mandato, l'altro revisore può scegliere un sostituto, dandone avviso scritto al consiglio di amministrazione.

Se si dimettono entrambi i revisori dei conti, il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare un'assemblea dei soci per l'elezione di nuovi revisori dei conti.

COMMA 4 - I revisori dei conti sono autorizzati a prendere visione, in qualsiasi momento, dei registri patrimoniali, della cassa, dei libri contabili e dei documenti giustificativi. Possono, inoltre, richiedere la convocazione di un'assemblea dei soci, qualora lo ritengano opportuno nell'interesse dell'Associazione.

§ 23

Obblighi particolari dell'Associazione scolastica e della Scuola

COMMA 1 - Il presente statuto regola i compiti e le competenze interne dell'Associazione.

COMMA 2 - Specifici obblighi dell'Associazione scolastica e della Scuola sussistono, in base a norme particolari:

- a) nei confronti del Ministero degli Esteri tedesco e della centrale amministrativa tedesca — sezione competente per le scuole all'estero;
- b) nei confronti della Conferenza Permanente dei Ministri della Pubblica Istruzione dei Länder della Repubblica Federale di Germania, per quanto riguarda i piani didattici, gli esami tedeschi, il riconoscimento della Scuola conformemente ai diritti tedeschi, e le condizioni di lavoro degli insegnanti inviati;
- c) nei confronti delle autorità scolastiche italiane;
- d) nei confronti delle autorità scolastiche austriache.

§ 24

Modifiche dello statuto

COMMA 1 - Una modifica dello statuto può essere deliberata unicamente dall'assemblea dell'Associazione scolastica, ai sensi del § 10, comma 3.

COMMA 2 - Qualunque modifica dello statuto necessita dell'approvazione del Ministero degli Esteri tedesco, in collaborazione con l'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania o con il suo incaricato.

§ 25

Scioglimento dell'Associazione Scolastica Germanica

COMMA 1 - Lo scioglimento dell'Associazione scolastica può verificarsi soltanto con il consenso di 3/4 dei soci.

COMMA 2 - L'incarico di procedere alla liquidazione del patrimonio dell'Associazione è conferito, dal consiglio di amministrazione, ad una o più persone.

COMMA 3 - Dopo la liquidazione, il patrimonio esistente deve essere rimesso alla Repubblica Federale di Germania con la riserva che esso rimanga a disposizione per un periodo di 10 anni per la fondazione di una nuova Scuola germanica nello stesso luogo.

Decorso tale termine, il patrimonio dell'Associazione è destinato, in base a parere del Ministero degli Esteri tedesco, ad altre scuole tedesche all'estero, con priorità per quelle con sede in Italia.

§ 26

Disposizioni transitorie

COMMA 1 - Il presente statuto entra in vigore 2 settimane dopo la comunicazione, al consiglio di amministrazione, dell'avvenuta approvazione da parte del Ministero degli Esteri tedesco.

COMMA 2 - Dopo la sua entrata in vigore lo statuto verrà reso noto agli attuali soci ordinari e straordinari, i quali, se non dichiarano per iscritto entro 30 giorni di volersi dimettere dall'Associazione, ne saranno considerati membri ai sensi del presente statuto.

COMMA 3 - L'entrata in vigore del presente statuto non comporta alcun cambiamento nella composizione dell'attuale consiglio di amministrazione.